

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Agricoltura)

78° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 27 APRILE 1976

Presidenza del Presidente COLLESELLI
indi del Vice Presidente BUCCINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE REDIGENTE

Discussione e approvazione degli articoli:

« Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo » (2560) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . .	Pag. 1159, 1162, 1167 e <i>passim</i>
BUCCINI	1162, 1177
DEL PACE	1163, 1180
MARCORA, ministro dell'agricoltura e delle foreste	1167, 1170, 1171 e <i>passim</i>
MAZZOLI	1166, 1167
MURMURA	1170, 1180
PISTOLESE	1165
ROSSI DORIA	1164, 1171
TEDESCHI Franco	1168
TORTORA, relatore alla Commissione	1159

La seduta ha inizio alle ore 11,15.

PISTOLESE, f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Presidenza del Presidente COLLESELLI

IN SEDE REDIGENTE

Discussione e approvazione degli articoli del disegno di legge:

« Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo » (2560) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Tortora di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

TORTORA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli senatori, sarò costretto a fare una relazione insufficiente, dato il poco tempo che ho avuto a disposizione per prepararmi in modo concreto in una materia così delicata come quella in discus-

sione. Avrei dovuto esprimere delle considerazioni di carattere generale, così come sono state ampiamente espresse alla Camera dei deputati, ma non sono in grado di farlo, ripeto, per lo scarsissimo tempo avuto a disposizione.

Personalmente, conosco la situazione della mia regione, che è molto differente, peraltro, da quella che troviamo in altre regioni e zone del nostro paese. Tentare di risolvere rapidamente questo problema, nonostante la situazione, sulla quale non esprimo alcuna opinione, non è molto semplice. Prendo atto del senso di responsabilità della Commissione e del Ministro dell'agricoltura, i quali, evidentemente, intendono pervenire — e questa è una volontà unitaria — alla sua soluzione per consentire di affrontare questa situazione afferente all'agricoltura estremamente grave e delicata, per cui gli strumenti hanno una importanza fondamentale.

Tra questi strumenti, gli enti di sviluppo sono in una condizione difficilissima e non sono in grado di dare quel contributo che la situazione stessa esige.

Prendo atto, dicevo, di questo senso di responsabilità e mi auguro veramente — scusatemi se dico questo all'inizio — che dalla Commissione il disegno di legge sia licenziato e che si possa pervenire alla soluzione di questo problema; altrimenti, vi sarebbe il pericolo di perdere ancora tempo, dato che, per ciò che concerne la situazione, i compiti, la realtà degli enti di sviluppo, si è trattato veramente di tempo perduto, per cui abbiamo delle situazioni estremamente delicate e delle grosse insufficienze, nonostante le esigenze dell'agricoltura.

Dobbiamo prendere atto del fatto che, attualmente, pur esistendo queste esigenze, in realtà affrontiamo con debolezza la situazione. Con ciò faccio riferimento al rapporto fra Governo e Regioni, al tipo di programmazione, all'efficacia della programmazione stessa, alla mancanza di strumenti adeguati, per cui pur esiste una buona volontà, che poi non trova però modo di concretizzarsi.

Sappiamo che esistono determinati particolari problemi, sappiamo anche come potrebbero essere affrontati e risolti, però non abbiamo gli strumenti adatti perchè non si

è raggiunta ancora la completezza per ciò che concerne le Regioni. Abbiamo confusione e immobilismo molto spesso negli stessi enti di sviluppo.

Faccio l'esempio dell'Ente di sviluppo del Delta padano; vi sono molti impiegati, tra cui anche validi tecnici, però non sanno esattamente come affrontare la situazione, nè sono ascoltati dai produttori, per cui abbiamo indipendenza ed autonomia dei produttori agricoli. Il tipo di produzione che abbiamo in agricoltura non è che dipenda dal tipo di programmazione, dai calcoli che vengono fatti dagli enti responsabili, dalle Regioni, dal Governo, dagli enti di sviluppo; abbiamo, invece, una completa autonomia dei produttori agricoli, in Italia.

Potrei citare degli esempi, come quello delle mele (questione che il Ministro conosce molto bene): abbiamo avuto, forse, una programmazione in questo campo? Abbiamo avuto degli interventi concreti per trasformare determinate produzioni e renderle aderenti alla realtà? Abbiamo produttori che, purtroppo, si sentono del tutto indipendenti, possono agire secondo decisioni personali e non fanno riferimento ad alcun tipo di programmazione.

Potrei citare anche quello che è accaduto circa il problema dello zucchero, menzionare le difficoltà dello sviluppo dei zuccherifici formati dagli enti di sviluppo; difficoltà che sono state grandi. Qui vi do atto, signor Ministro, di quello che avete fatto per salvare quello che abbiamo creato, che è estremamente positivo, che andava più ampiamente determinato e sviluppato; cosa che non è avvenuta. La produzione dello zucchero, pertanto, dipende ancora, purtroppo, dalle situazioni monopolistiche che esistono non soltanto sul piano degli interessi nazionali, ma anche sul piano degli interessi europei ed internazionali, nonostante tutti gli sforzi che abbiamo fatto. Ma gli strumenti operativi che cosa hanno potuto fare in questa direzione? Sono stati creati strumenti positivi, però siamo rimasti in una situazione incerta, per cui abbiamo degli aspetti negativi e delle crisi molto ampie, che preoccupano gli stessi produttori agricoli.

Ora, quello che è importante è approvare rapidamente il provvedimento, che è già stato approvato dalla Camera dei deputati, dove si è svolta un'amplicissima discussione, con una conclusione unitaria (384 voti a favore, mi pare, e 34 contrari), perchè si tratta di un provvedimento concreto che ci consente di superare determinate debolezze che si sono determinate in rapporti fondamentali, sia di carattere economico che di carattere sociale.

Ciò detto, non passo ad illustrare il disegno di legge articolo per articolo — lo farò dopo se i colleghi lo riterranno necessario —, ma mi limito a fare alcune brevi considerazioni.

Innanzitutto, devo dire che ritengo molto importante il fatto che alle Regioni venga concesso il potere decisionale, nel rispetto del dettato costituzionale. In questo senso, abbiamo una situazione realistica, perchè, se vogliamo fare delle programmazioni, dobbiamo considerare che in Italia abbiamo delle situazioni diverse, e profondamente diverse, fra regione e regione (indubbiamente è diversa la situazione della zona siciliana da quella della zona emiliana).

Quindi è giusto, importante e concreto che gli enti di sviluppo abbiano un potere decisionale, perchè in tal modo diamo uno strumento concreto agli enti stessi per attuare ciò che programmaticamente si propone nell'ambito di una determinata zona o regione.

Questo, ripeto, è un aspetto estremamente positivo e concreto perchè, ricollegandomi a quello che dicevo prima, attualmente questo non esiste, per cui abbiamo confusione nell'ambito delle nostre regioni, abbiamo l'autonomia dei produttori perchè non esistono strumenti che possano determinare ed applicare una determinata programmazione che sia in rapporto con la realtà nazionale ed internazionale.

È con estrema soddisfazione, perciò, che prendo atto che alla Camera si è giunti a tale risultato.

Non desidero fare altre considerazioni perchè ritengo che soltanto nel corso dell'applicazione del provvedimento potremo valutare ciò che potrebbe essere cambiato; ciò può avvenire solo sulla base dell'esperienza.

Un'altra osservazione che desidero fare concerne i termini di proroga, cioè il disegno di legge prevede il massimo di tali termini. Ed io mi auguro che siano rispettati, altrimenti si ripeterebbero situazioni estremamente negative. Mi scusi, onorevole Ministro, se faccio quest'osservazione; però per altri problemi si è verificato, purtroppo, proprio questo (non voglio parlare di responsabilità perchè, alle volte, vi sono responsabilità di carattere generale): ci siamo proposti determinate soluzioni, le quali però sono state applicate in tempi lunghi, per cui determinati criteri non sono stati più quelli ma sono peggiorati, portando quei danni che volevamo evitare. Mi auguro, quindi, che i termini di proroga siano rispettati, perchè, altrimenti, avremo conseguenze del tutto negative.

Un altro problema estremamente delicato — lo sollevo, ma con ciò non intendo proporre modifiche al provvedimento — è quello del personale degli enti di sviluppo; anch'esso è di difficile soluzione. Ed io mi auguro che venga affrontato con la massima concretezza, perchè vi sono delle responsabilità regionali. Quando trasformiamo l'Ente di sviluppo del Delta padano, per esempio, sorgono numerosi problemi inerenti al personale. Occorre, quindi, risolvere veramente in senso positivo tale gravissimo problema e non giungere a soluzioni che potrebbero avere conseguenze negative.

Queste sono le osservazioni che ho voluto fare, osservazioni brevi, anche perchè si tratta di problemi estremamente conosciuti. Del resto, leggendo il disegno di legge, ci si rende conto del concreto passo in avanti che si fa e, ripeto, bloccarlo nuovamente sarebbe una cosa estremamente negativa.

Piuttosto, quando potremo giudicare, tra qualche tempo, i rapporti tra Governo e Regioni e l'efficacia degli enti di sviluppo quali strumenti delle Regioni, allora potremo apportare quelle correzioni per perfezionare ciò che oggi vogliamo attuare con l'applicazione di questo provvedimento. Quello che è importante oggi è approvare il disegno di legge nel tempo opportuno, perchè un rinvio non sarebbe compreso da nessuno e comporterebbe conseguenze negative piuttosto preoccupanti.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Tortora che ha colto gli aspetti fondamentali del provvedimento e li ha riassunti. Sono al corrente che la 1ª Commissione ha espresso parere favorevole con osservazioni, parere che tra poco sarà trasmesso formalmente alla nostra Commissione.

Nel dare inizio alla discussione generale i colleghi mi permettano di pregarli perchè, in analogia alla relazione del senatore Tortora, contengano nei limiti del possibile i loro interventi, dato che la materia, sia pure complessa, è stata già esaminata in non pochi convegni e alla Camera ha avuto la sanzione che ha avuto. Anche io penso che la Commissione avrebbe potuto approfondire di più l'argomento, ma i tempi sono quelli che sono.

Dichiaro aperta la discussione generale.

B U C C I N I. Desidero subito dire che il disegno di legge che stiamo discutendo in seconda lettura è atteso soprattutto dalle Regioni, le quali vedono il completo trasferimento delle strutture degli ESA con particolare favore soprattutto perchè questi enti hanno rappresentato centri di potere politico, anche se loro tramite qualche cosa di utile si è fatto, specialmente nelle zone meno sviluppate del nostro paese.

Storicamente parlando, dobbiamo ricordare che gli ESA, nati come enti di riforma fondaria, hanno avuto l'atto di nascita attraverso il bracciante agricolo, anche se poi i loro fini non sono stati più realizzati.

Noi oggi ci troviamo nella situazione per cui, essendo stato svolto nell'altro ramo del Parlamento un lungo dibattito, dobbiamo, in questo clima, essere propensi all'approvazione immediata del disegno di legge; tuttavia, rimangono gravi perplessità perchè il problema fondamentale non è stato risolto o per lo meno è stato risolto attraverso un compromesso. Mi riferisco all'eccezione di natura costituzionale che fu sollevata dalla Commissione competente della Camera dei deputati, in ordine allo scioglimento degli enti, e quindi alla possibilità, da parte delle Regioni, di poterli usare o meno, o comunque di poterne fare l'uso che più si adeguasse alle loro particolari necessità.

Un altro compromesso, senza dubbio migliorativo, è stato adottato anche riguardo al consiglio di amministrazione.

Ma, ripeto, notevoli perplessità, che sono state superate nell'altro ramo del Parlamento con ordini del giorno accettati solo come raccomandazione, riguardano gli oneri a carico delle Regioni. Infatti, se diamo un rapido sguardo all'articolo 8 vediamo che l'onere a carico dello Stato per le spese, per i compiti e le funzioni degli enti di sviluppo in materia e attività rientranti tra quelle trasferite alle Regioni è previsto a decorrere dall'anno 1976; all'articolo 12 si legge che a completamento dei fabbisogni finanziari fino al 31 maggio 1972, per gli enti passati dal 1º aprile 1972 al coordinamento regionale, si prevede uno stanziamento di 14 miliardi; all'articolo 13 si legge che per i fabbisogni fino al 31 dicembre 1975 per gli enti interregionali, che sono quattro per sette Regioni, lo stanziamento a carico dello Stato è di complessivi 179 miliardi, se non vado errato; all'articolo 17 lo stanziamento è di lire 65 miliardi dal 1976 al 1980, quale concorso dello Stato alle Regioni attraverso il CIPE, eccetera.

Ora tra queste norme vi è un vuoto; quale? Quello che si verifica per gli enti di carattere regionale che sono stati trasferiti alle Regioni dal 1972 al 1975-76, in conseguenza del quale è evidente che sarà sollevata una eccezione di incostituzionalità perchè vi sono Regioni che sono favorite, nelle quali hanno operato enti di carattere interregionale e che hanno un flusso continuo anche nel periodo 1972-75, mentre le Regioni in cui ha operato un ente a carattere regionale avranno un vuoto dal 1972 al 1975, e queste Regioni, quali l'Abruzzo, il Molise e le Regioni del Sud, dovranno sopportare un onere finanziario non indifferente.

Pertanto, con questo provvedimento creiamo una disparità di carattere costituzionale di notevole valore. Mi rendo portavoce delle preoccupazioni, non degli ESA dei quali o se ne occupa lo Stato o se ne occupano le Regioni, ma di quelle Regioni le quali saranno oberate di un carico non indifferente per coprire le passività dal 1972 al 1975, a differenza di altre Regioni dove gli enti interregionali

9^a COMMISSIONE

78° RESOCONTO STEN. (27 aprile 1976)

li hanno operato. Di fronte a questa situazione io ho anche preparato un emendamento, perchè dire che il disegno di legge deve essere approvato questa settimana che è forse l'ultima della legislatura va bene fino ad un certo punto, dal momento che ci troviamo di fronte ad una questione non di carattere marginale. Nel caso che la Commissione lo ritenesse opportuno, non mi sembrerebbe scandaloso impostare una modifica che coprisse quel vuoto che, secondo me, riveste un aspetto di incostituzionalità.

Mi si può rispondere che il Governo provvederà a sanare con una leggina; così è stato praticamente detto in risposta agli ordini del giorno che, però, sono stati accolti soltanto come raccomandazione. Allora, io chiedo nuovamente al Governo quale risposta ci può dare su questo aspetto specifico che merita attenzione e riflessione.

DEL PACE Credo di poter dire che il disegno di legge, sollecitato lungamente dalle Regioni, ha però deluso molte attese. Ci troviamo di fronte ad un provverimento che era partito molto male, che aveva molti difetti e che è stato migliorato dal lavoro paziente di ricucitura svolto da tutte le parti politiche, ma che non è stato ancora reso rispondente ai bisogni e alle necessità del paese.

Quindi, anche se possiamo esprimere una certa soddisfazione per i passi avanti che sono stati fatti, rimangono ancora molte ombre, che fanno del disegno di legge non una legge-quadro, come si sarebbe voluto, ma ancora, purtroppo, una legge-regolamento, che pone limiti e remore alle Regioni.

Siamo di fronte ad un provvedimento che non ha tenuto conto, a parere nostro, di quelle che sono le disposizioni della legge n. 382, sulle attribuzioni dei poteri in materia agricola alle Regioni.

Osserviamo, inoltre, che non è stata colta l'occasione, come invece si sarebbe dovuto fare, per completare, in relazione alla legge n. 70, il trasferimento di quegli enti residui definiti inutili

Anche in questo caso si è soltanto provveduto, con l'articolo 15, ad un puro e sempli-

ce finanziamento che senz'altro era necessario, ma che tra l'altro riguarda soltanto il 1975. Sarebbe stato, invece, più giusto avere provveduto ad una sistemazione definitiva di questi enti che tante preoccupazioni sollevano, quali lei, onorevole Ministro, conosce perfettamente, e quindi era giusto studiare anche una sistemazione definitiva, creando le condizioni perchè si realizzassero le leggi 22 luglio 1975, n. 382, e 20 marzo 1975, n. 70, anche se con un leggero anticipo; visto che tali leggi esistono, sono state approvate dal Parlamento, non si vede infatti perchè ci sia stata tanta resistenza nel voler affrontare anche questo problema.

Il provvedimento inoltre — come è stato già rilevato dal senatore Buccini — pone, a nostro avviso, molte pastoie e molte remore all'attività delle Regioni. In particolare, l'articolo 3 stabilisce quali sono le funzioni ed i compiti attribuiti dalle Regioni agli enti di sviluppo. Ora, noi sappiamo che tutta la discussione che si è svolta in Parlamento, nel momento in cui si affrontò il problema della costituzione delle Regioni a statuto ordinario, si incentrò sul fatto che, avendo il nostro paese notevoli difformità di conduzione agricola (per cui si parte da un'agricoltura avanzata ed irrigua, come quella dell'Italia settentrionale, per arrivare ad un'agricoltura a regime secco di tipo mediterraneo, arretrato), non è possibile in una stessa visione far progredire le condizioni del settore con gli stessi tempi e con gli stessi ritmi in tutte le regioni d'Italia.

Ebbene, dopo aver accolto quel principio in base al quale tutti furono unanimi nell'affermare che il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, era un decreto limitativo, in quanto non concedeva completa libertà alle Regioni di agire nel settore dell'agricoltura con le necessarie differenziazioni e con la necessaria tempestività, dopo 7-8 anni di esperienza regionalista si procede al varo di un provvedimento che, all'articolo 3, stabilisce determinati limiti e determinate impostazioni uguali per tutte le regioni d'Italia, giungendo poi, con l'articolo 4, addirittura a preconstituire — pur costituendo questo un passo avanti di cui non posso non dare atto — la composizione del

Consiglio di amministrazione, valida per tutte le zone.

Molte sono le manchevolezze che si potrebbero ancora riscontrare nel disegno di legge in esame: tra le altre, l'inadeguatezza delle disponibilità finanziarie. Sul fatto che il finanziamento sia estremamente insufficiente, peraltro, mi pare che tutte le parti si siano trovate d'accordo, tanto è vero che l'altro ramo del Parlamento ha ritenuto di modificare largamente lo stanziamento originariamente previsto, non tanto però da riuscire ad adeguarlo a quelli che sono i reali bisogni degli enti di sviluppo e soprattutto del personale che a tali enti appartiene.

Si tratta quindi di un provvedimento che non ci soddisfa completamente, ma che tuttavia, valutandolo come un primo passo in avanti verso la soluzione di un annoso problema, riteniamo debba essere approvato rapidamente per portare un primo contributo al chiarimento della situazione esistente nel settore.

Certamente, però, esso richiederà, nel tempo, ulteriori correttivi e la necessità di modifiche sostanziali. Noi ci auguriamo anzi che, con l'attuazione dei decreti delegati di cui alla più volte citata legge n. 382, molte delle remore poste dal presente disegno di legge alle Regioni verranno eliminate; riteniamo infatti che in quell'occasione potranno e dovranno essere introdotti almeno parte dei correttivi che si rendono necessari per migliorare la situazione.

Il disegno di legge — ripeto — non ci soddisfa completamente, anzi nei suoi confronti sono più i motivi di rammarico, per ciò che non si è fatto, che i motivi di compiacimento, ma nonostante tutto rinunciamo a presentare i numerosi emendamenti, che pur sarebbero opportuni in base ai rilievi testè evidenziati, al testo in esame, dando ad esso il nostro voto favorevole, nell'intento di rendere il provvedimento quanto prima operante in modo da dare almeno una prima sistemazione agli enti in questione.

ROSSI DORIA. In considerazione anzitutto della situazione di urgenza nella quale il provvedimento viene esaminato, per

cui — come dice un detto popolare — o si mangia questa minestra o si salta dalla finestra, si è messi in una condizione nella quale nessuna parte politica se la sente ovviamente di proporre modifiche al testo elaborato dall'altro ramo del Parlamento, è evidente che le dichiarazioni che sto per fare, come quelle già fatte dai colleghi che mi hanno preceduto, sono formulate più che altro per adempiere ad un dovere di coscienza.

A mio avviso, la preoccupazione principale — non credo infatti che nelle condizioni in cui ci troviamo sia possibile introdurre degli emendamenti in ordine al finanziamento o ad altre questioni di dettaglio, sulle quali peraltro non ho una sufficiente conoscenza del testo per poter intervenire — è quella dell'avvenire.

Il problema più grave e più serio, in effetti, è quello del trasferimento, tenuto conto che gli enti di sviluppo hanno ormai dietro le spalle 15 anni di vita a sè stante. Essi sono stati concepiti infatti in funzione di una politica agraria che non è stata attuata e da 15 anni, ripeto, si stanno, per così dire, infradiciando in una situazione di stallo, praticamente senza fare niente o, al limite, svolgendo attività fasulle che sono stati costretti a crearsi in mancanza di attività reali.

Si tratta quindi di organi profondamente decaduti, sovraccarichi di personale, che assolvono sì a delle vecchie funzioni degli enti di riforma e che hanno preso talvolta anche alcune iniziative di discreto interesse, ma che non hanno assolutamente nessuna corrispondenza con quello che è il processo di ammodernamento dell'agricoltura che tutti noi auspichiamo.

Ora, il trasferimento alle Regioni era una cosa ovvia, ma era una cosa che si sarebbe dovuta fare esattamente otto anni fa, quando cioè è stata approvata la legislazione sull'ordinamento regionale; siamo quindi in ritardo di 7-8 anni. Non solo, ma pur riconoscendo l'opportunità di una legge che disciplini il nuovo assetto istituzionale di tali enti, tenendo peraltro presente che si tratta di enti che hanno dei compiti, delle situazioni patrimoniali ed un carico di personale che riguarda ancora la loro attività passata, non posso non sottolineare il carattere negativo

del mantenimento di una serie di « compiti ad esaurimento », come vengono definiti nello stesso testo del disegno di legge, che si collegano ai compiti già svolti in passato e che costituiscono un ingiustificato onere per le Regioni, in aggiunta ai numerosi vincoli ugualmente ingiustificati che il provvedimento pone all'iniziativa e all'attività regionale, in contrasto con il previsto carattere di legge-quadro.

Indubbiamente, è giusto che nel trasferire gli enti di sviluppo alle Regioni i compiti ad esaurimento debbano essere regolati, e regolati con legge statale, ma non è opportuno, a mio avviso, che ciò sia fatto in modo conservativo, senza alcuna apertura verso lo smantellamento di quelle attività preesistenti, che doveva invece costituire il compito principale di una politica di liquidazione.

Quello però che io ritengo infinitamente più grave è il fatto — peraltro già precedentemente rilevato dai colleghi — che si emanò una legge-quadro con la quale si vincolano le Regioni ad assumersi l'eredità di un passato del quale non sono responsabili, e nello stesso tempo già si additano loro chiaramente i limiti entro i quali si dovranno muovere, si attribuiscono in modo preciso le funzioni, si fissano gli obiettivi che dovranno essere raggiunti, si stabilisce il modo in cui dovranno essere costituiti gli organi collegiali, si determinano i limiti entro i quali si potranno muovere le leggi regionali, circoscrivendoli soltanto ai compiti di vigilanza, di controllo, di bilancio, di riordino del personale, e via dicendo.

Non vedo invece perchè si possa e si debba imporre alle Regioni una situazione di questo genere. Al riguardo, so che si sono avute consultazioni anche con i rappresentanti regionali, in seguito alle quali si è raggiunto un compromesso; ma io ho l'impressione che il presente provvedimento, anzichè chiudere — come avrebbe dovuto chiudere — con il passato, dando alle Regioni la responsabilità piena di affrontare i problemi della ristrutturazione dell'agricoltura in modo più agile e nuovo, le carichi in maniera tale da determinare ulteriori conflitti con lo Stato, conflitti che avrebbe viceversa dovuto ad ogni costo eliminare.

Da questo punto di vista, pertanto, la filosofia del disegno di legge in esame è, a mio parere, una filosofia nettamente negativa, è una filosofia che non apre verso lo sviluppo dell'agricoltura, ma chiude in questa direzione, legando di nuovo al passato degli organi che sono già appesantiti dall'inattività e dalla sterilità alle quali per 15 anni li abbiamo condannati, per la mancanza di una politica agraria moderna ed efficiente.

Queste sono dunque le cose che mi preoccupano e che, per puro scrupolo di coscienza e non certo per cercare di modificare un testo di legge che si trova nello stato avanzato che tutti conosciamo, ho sentito il dovere di dichiarare. È fuori dubbio comunque che se questo provvedimento verrà presentato nel testo attuale in sede europea, il risultato sarà quello di farsi ridere dietro!

Il personale degli enti di riforma ammonta a 15-20.000 unità, che — a parte pochi elementi eccellenti — non servono a niente e costituiscono di per sé uno dei più grossi ostacoli allo sviluppo agricolo di certe regioni. Ebbene, una eredità di questo genere le Regioni non dovrebbero assumersele, ma dovrebbero al contrario scaricarla: questo — ripeto — se si vuole rinnovare il paese e, in particolare, il settore dell'agricoltura!

P I S T O L E S E . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il nostro giudizio sul disegno di legge in discussione è decisamente negativo: noi riteniamo infatti che si tratti di un provvedimento del tutto incompleto, insufficiente e, soprattutto, affrettato. Nessuno in quest'aula, peraltro, è in condizioni, per la brevità del tempo a disposizione ai fini di una maggiore meditazione e di un maggiore approfondimento, di poter dare un contributo positivo e costruttivo.

Per quanto ci riguarda, abbiamo già espresso in altre occasioni il nostro pensiero sugli enti di sviluppo, che — lo ha rilevato poc'anzi con molta passione anche il senatore Rossi Doria — sono diventati indubbiamente degli organismi superati nel momento stesso in cui venne approvata l'introduzione dell'ordinamento regionale nel paese.

Si è verificata infatti un'assurda duplicazione, e nel momento in cui le Regioni hanno avuto il trasferimento completo delle funzioni in materia di agricoltura! Praticamente, noi andiamo a creare nuovi enti, in aggiunta a quelli esistenti, in un momento in cui la politica del Governo, approvata in pieno dal Parlamento, è quella di ridurre gli enti pubblici, soprattutto quelli inutili.

Ora, gli enti di sviluppo, con questo provvedimento, si riducono ad essere organi esecutivi delle Regioni. Io non sono d'accordo con quanto diceva il senatore Rossi Doria, circa la limitazione dei poteri dati alle Regioni; a me sembra, viceversa, che i poteri sono eccessivamente ampi, perchè è vero che si distingue, una volta tanto perchè non c'era una certa implicazione obiettiva, quali sono le funzioni fondamentali che devono essere riportate alle leggi regionali e quali sono i poteri discrezionali che la Regione può utilizzare — questo come concetto è importante —, però, quando si parla delle funzioni fondamentali, si è talmente su un piano generico, senatore Rossi Doria, che le Regioni possono fare quello che vogliono perchè si tratta di indicazioni molto vaghe.

Una certa limitazione c'è soltanto per quanto concerne la materia discrezionale, ma nella prima parte i poteri fondamentali sono talmente ampi che c'è spazio per le Regioni per fare tutto quello che vogliono.

Passando a qualche osservazione sugli articoli del disegno di legge, ho già detto che la funzione esecutiva è chiarita molto bene all'articolo 2, cioè gli enti di sviluppo svolgono le attività agricole delle Regioni ed eseguono i piani e i programmi stabiliti dalle stesse. Sono, quindi, organi chiaramente esecutivi; perdono la loro capacità di iniziativa e devono soltanto eseguire gli indirizzi della Regione.

Dove, invece, devo richiamare l'attenzione della maggioranza, del Governo, della parte democristiana è sull'articolo 4: ma come si può stabilire in una legge, per la composizione del consiglio di amministrazione di 26 membri, che la metà dei posti sia riservata a membri designati dalle organizzazioni professionali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, in proporzione

all'effettiva rappresentanza *in loco*? Si può dire che avete consegnato gli enti di sviluppo alle sinistre italiane, alla CGIL! È l'ultimo dei cedimenti che state facendo, onorevole Ministro!

Io su questo richiamo la sua attenzione.

Vogliamo avere questi enti di sviluppo; vogliamo che siano degli enti che possano collaborare con le Regioni, ma li abbiamo consegnati « mani e piedi » al Partito comunista! Questo lo debbo dire per quello scrupolo di coscienza che ha sempre ispirato il mio comportamento. Questa è la realtà che debbo constatare: la maggioranza, il Governo ha accettato che la rappresentanza in questo consiglio di amministrazione sia effettuata nel modo descritto dall'articolo 4; il che significa aver consegnato ai comunisti gli enti di sviluppo. È una realtà, che ai comunisti può far piacere, a noi può dispiacere; ma, evidentemente, il Governo lo fa con piacere presentando l'articolo 4 del disegno di legge.

Qualche altra osservazione si potrebbe fare sulle norme transitorie. Anche queste mi sembra che siano del tutto incomplete, in quanto c'è una certa spartizione del patrimonio degli enti di sviluppo interregionali, e quindi vi saranno dei vantaggi o degli svantaggi per le Regioni che dovranno ereditare questa spartizione. Lo stesso dicasi sulla ripartizione dei finanziamenti, di cui hanno già parlato altri colleghi.

Per queste ragioni esprimo un giudizio negativo e dichiaro che voteremo contro il disegno di legge.

M A Z Z O L I . Mi dispiace, onorevole Presidente, di non poter offrire una collaborazione, di non essere in condizione di dare, quanto meno, il nostro contributo di riflessione e di dovere, invece, esprimere preoccupazioni e critiche, che purtroppo restano sterili. Ma abbiamo il dovere — ed anch'io, in coscienza, sento di farlo, come ha detto il senatore Rossi Doria — di esprimere il nostro giudizio.

Ho seguito negli anni scorsi, sia pure dall'esterno, le vicende, le discussioni che vi sono state circa i provvedimenti che erano allo studio per la regionalizzazione degli enti di sviluppo, ma in questi ultimi tempi la que-

stione mi è completamente sfuggita e non avevo avuto notizia che il provvedimento stesse maturando sollecitamente alla Camera dei deputati. Il provvedimento, quindi, l'ho visto solo questa mattina. L'ho letto e riletto, ma, dico la verità onorevole Ministro, non mi pare che il disegno di legge sia ordinato, nè chiaro, nè preciso; e temo che non sarà di alcuna utilità all'agricoltura e che non metterà le Regioni in condizioni di svolgere la funzione che ad esse spetta.

Le mie preoccupazioni le riassumo brevemente; sono preoccupazioni che nascono da una lettura fatta questa mattina, ripeto, del disegno di legge, per cui sono più impressioni che il risultato di una lunga riflessione.

Il disegno di legge sembra voglia provvedere soltanto a chiudere una partita del passato e non trova la via per un'impostazione razionale di una utilizzazione di questi enti, sia pure nel futuro, e nell'ordinamento stesso delle Regioni. Il sistema adottato difficilmente potrà dare la possibilità di un'attività imprenditoriale, o, quanto meno, di una capacità operativa congeniale. Questo tipo di ente che ne viene fuori potrà, forse, sviluppare una gestione di qualche direttiva o orientamento che venga dagli uffici della regione, ma assai difficilmente riuscirà a sviluppare una autonoma sua funzione. Se consideriamo, poi, che vi è stata una conduzione, nel passato, non sempre precisa, che viene ereditata, ciò non servirà ad individuare le operazioni del futuro.

Queste sono le difficoltà — così come si vedono oggi — di una capacità di azione, di operatività e di imprenditorialità ed il pericolo della nascita di uffici come tanti ve ne sono in campo agricolo. Non vorrei che gli impiegati dell'agricoltura ad un certo punto fossero in numero maggiore dei contadini!

M A R C O R A, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Lo sono già!

M A Z Z O L I. Lo so che già lo sono, ma allora era meglio fare un provvedimento di sanatoria!

M A R C O R A, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. E cosa ce ne facevamo di questi dipendenti?

M A Z Z O L I. Ho solo un'altra osservazione da fare. Singolare, e quanto meno un po' sorprendente, è il fatto che il presidente e il vice presidente sono nominati dalla Regione come l'altra metà del consiglio di amministrazione; non vi è qualche dubbio che questa nomina non sia corretta, dovendo poi la Regione stessa provvedere al controllo amministrativo della gestione di questi enti? Come ho già detto, quando si è costretti ad esaminare provvedimenti in fretta accade che emergano più le preoccupazioni, emergano più gli eventuali difetti che non gli aspetti positivi.

Comprendo che era necessario provvedere a sbloccare una situazione che andava avanti da alcuni anni, comprendo che vi era una necessità di sistemazione anche del personale, ma anche considerando questi aspetti positivi numerose vertenze di insoddisfazione possono comunque insorgere.

Certamente le mie osservazioni non ci distolgono dal dovere di comprendere l'impegno della Camera dei deputati e del Governo, e dal dovere di collaborare per provvedere ad una sistemazione, sia pure provvisoria, degli enti di sviluppo, ma questo non significa che in un prossimo futuro il problema non possa essere rivisto; le leggi non sono eterne.

Il mio richiamo al Governo a rivedere la materia in futuro non nasconde un rimprovero che non vada anche a noi stessi, perchè anche noi parlamentari avremmo potuto essere più solleciti nell'esaminare questa materia, peraltro abbastanza complessa. Ripeto, quanto ho detto non vuole essere minimamente di critica nè al Governo nè alla Camera dei deputati, ma solo una constatazione che, con l'urgenza, a noi senatori è stata tolta la possibilità di offrire in maggiore misura un contributo ed una collaborazione.

P R E S I D E N T E. Poichè mi devo assentare per partecipare alla conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari, penso di poter dire, a questo punto, che il provvedimento che stiamo esaminando in sede redigente, per come si sta svolgendo la discussione, potrà essere iscritto all'ordine del giorno dell'Aula nella seduta di domani. Comunico, inoltre, che è pervenuto il parere favorevole della 5^a Commissione.

Presidenza del Vice Presidente BUCCINI

T E D E S C H I F R A N C O . Sono rimasto sorpreso della rapidità con la quale il provvedimento è giunto al nostro esame, tenuto conto dei precedenti, notevoli sforzi compiuti da più parti per arrivare all'attuale stesura. Faccio questa osservazione perchè ho avuto occasione di partecipare in qualità di esperto — non so fino a che punto al riguardo io possa essere considerato tale — a numerosi incontri tra varie parti politiche, aventi per oggetto proprio l'esame di questo disegno di legge definito, non molto tempo fa, dalla stampa una specie di « guazzabuglio all'italiana ».

Infatti, se dovessimo andare a verificare una per una le posizioni degli enti di sviluppo e la loro collocazione dal punto di vista organizzativo e giuridico, troveremmo certamente situazioni che preferisco soltanto definire anomale, per non usare termini di carattere diverso. Ha certamente ragione il senatore Del Pace; avremmo potuto scegliere due strade per definire il problema di cui ci stiamo occupando, avremmo potuto fare riferimento, puramente e semplicemente, alla legge n. 382, lasciando le Regioni libere di stabilire se avvalersi o meno della possibilità di costituire gli enti di sviluppo come strumenti attraverso i quali svolgere la loro politica agraria, oppure avremmo potuto preparare una legge-quadro, che permettesse a ciascuna e a tutte le Regioni del nostro paese di attenersi a determinati criteri per la costituzione di organismi che avessero un minimo di omogeneità istituzionale, anche perchè non dobbiamo dimenticare che questa omogeneità istituzionale da parte degli enti di sviluppo dovrebbe avere come finalità l'intento di coadiuvare una politica di programmazione economica che, credo, in agricoltura debba essere perseguita meglio e più di quanto non sia stata perseguita nel passato.

Il nostro Gruppo è sempre stato favorevole a questa seconda ipotesi, all'ipotesi cioè di elaborare una legge-quadro che permettesse alle Regioni di operare con una certa uniformità nell'ambito della costituzione degli enti in questione, soffermandosi particolarmente

— come del resto tutte le parti politiche — su due o tre dei loro aspetti fondamentali.

Una prima valutazione di carattere generale a me pare debba essere espressa, e cioè se corrisponda al vero che questi enti di sviluppo siano stati poi così inutili come da talune parti si afferma. Può darsi indubbiamente che essi non siano stati utili tanto quanto avrebbero potuto esserlo, ma credo che ciò non dipenda, fondamentalmente, dagli enti stessi.

La carenza e l'insufficienza della loro azione, specialmente per quanto riguarda gli ultimi anni di attività, deve attribuirsi, a mio avviso, ad una ingiustificata inerzia legislativa da parte del Parlamento nei confronti di questo problema, che tra l'altro ha costretto gli enti in questione a ricorrere in maniera massiccia all'esposizione bancaria soltanto per assicurare la propria sopravvivenza. In particolare nel 1974, se non ricordo male, per il solo mantenimento del personale e per non adempiere alcun compito istituzionale, gli enti di sviluppo furono costretti a ricorrere al credito bancario per ben 200 miliardi di lire, pagando di interessi qualcosa come 20 miliardi (queste almeno sono le cifre che ci sono state fornite qualche tempo fa). Si è avuto quindi un indebitamento di 220-240 miliardi di lire all'anno: e questo nel momento stesso in cui, anno per anno, nel fondo globale del Ministero del tesoro venivano accantonate regolarmente cospicue somme per le stesse finalità.

Richiamandomi peraltro in particolare all'esperienza dell'Ente di sviluppo Delta padano, di cui ho più diretta conoscenza (il senatore Tortora, che è mio conterraneo, è del resto certamente in grado di confermare questa mia opinione), debbo dire che gli enti di sviluppo hanno saputo assolvere a compiti di un certo rilievo, ottenendo dei risultati ragguardevoli. Agli enti di sviluppo peraltro — e mi riferisco in modo particolare sempre all'Ente Delta padano — sono stati affidati compiti che non erano soltanto quelli originari di trasformazione fondiaria, ma anche compiti — prima ancora che la legge li prevedesse — veri e propri di sviluppo, compiti di bonifica, compiti relativi alla protezione del suolo, e così via, che non trovo riprodotti,

9ª COMMISSIONE

78° RESOCONTO STEN. (27 aprile 1976)

fra le altre cose, nel disegno di legge che è sottoposto al nostro esame, almeno nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Io stesso, che intendo comunque dare il mio voto favorevole al disegno di legge soltanto per le ragioni di tempo già sottolineate dagli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto, pur avendo numerose osservazioni da fare circa il modo in cui la Camera dei deputati ha trovato le proprie soluzioni, sono stato sollecitato a far riflettere la Commissione intorno all'assenza, ad esempio, all'articolo 3, in cui sono previsti le funzioni ed i compiti degli enti di cui trattasi, della possibilità da parte degli enti stessi di intervenire in opere di bonifica, in opere relative ad irrigazioni dei terreni e ad infrastrutture di servizio per l'agricoltura, come strade, manufatti, acquedotti, elettrodotti, in opere di difesa del suolo (difesa del suolo che è stata attuata largamente, tempestivamente ed efficacemente nel Delta padano nei confronti dei pericoli rappresentati dalle mareggiate: ancora oggi infatti l'Ente Delta padano sta provvedendo alla costruzione di una serie di dighe di protezione a mare per impedire che nuovi fenomeni di allagamento di vaste zone della bassa padana abbiano ancora a verificarsi); di tutela dell'ambiente e di assetto del territorio, di ricerca e di studi sul patrimonio idrico, sul patrimonio geologico ed ambientale e sull'itticoltura.

A questo proposito, non va dimenticato che proprio nell'ambito dell'Ente Delta padano è stata costituita recentemente una società di carattere pubblico, di cui è parte prevalente l'ente stesso, per lo sviluppo dell'acquicoltura.

Questi compiti, che gli enti di sviluppo — ripeto — in passato hanno sempre svolto, molto spesso con risultati estremamente positivi, andavano previsti nell'articolo 3 del disegno di legge in esame per consentire ad essi di svolgere, quanto meno, l'attività che hanno sempre svolto nel passato e che oggi viene invece loro negata, per effetto di un provvedimento troppo circoscritto per quanto riguarda la loro possibilità di azione.

Un altro aspetto che vorrei qui sottolineare concerne il nostro convincimento — che peraltro è esattamente in conflitto con quan-

to affermato poco fa dal senatore Pistolese — che gli enti in questione debbano essere dotati di una certa autonomia di funzionamento; al riguardo riteniamo — o almeno così l'interpretiamo — che l'elaborazione di un metodo per la costituzione del consiglio di amministrazione non è stata prevista tanto per creare una cornice dalla quale le Regioni non debbano muoversi, quanto per offrire la possibilità agli enti di essere coadiuvati in maniera diretta dall'attiva partecipazione delle categorie che si muovono nel settore.

Quando parliamo di categorie che si muovono nel settore dell'agricoltura non ci riferiamo affatto, o non ci riferiamo soltanto alle categorie bracciantili, che da questo punto di vista credo siano abbastanza lontane, ma ci riferiamo ai coltivatori diretti, ci riferiamo alle organizzazioni che si occupano dei coltivatori, dei contadini; quindi ci riferiamo alla Coldiretti, all'Alleanza dei contadini, all'Unione coltivatori, ci riferiamo insomma a tutte quelle associazioni che nel campo contadino prevalentemente svolgono la loro attività.

Ed il fatto che metà dei membri del consiglio di amministrazione debba essere costituita da contadini a noi sembra un fatto positivo, un fatto approvabile. Dichiariamo quindi che l'approviamo, pur comprendendone in un certo senso il limite: noi avremmo voluto infatti che la maggioranza del consiglio di amministrazione fosse costituita dai diretti protagonisti del lavoro in agricoltura.

Questa è la nostra posizione, questo è stato sempre il nostro orientamento e se anche si è trovata una formula di compromesso, che ha consentito di ottenere una votazione così larga alla Camera su un argomento talmente delicato, ci sia permesso esprimere all'onorevole Ministro, che ha avuto la pazienza di ascoltarci molte altre volte su questi stessi argomenti (e di ciò lo ringraziamo), il nostro convincimento, e cioè che avremmo preferito dare agli enti una capacità di maggiore autonomia, di quanto non si ricavi dalla lettura di questo disegno di legge.

Certo, sono d'accordo con coloro che ritengono che questo provvedimento sia di natura transitoria, che avrà bisogno di essere

9ª COMMISSIONE

78° RESOCONTO STEN. (27 aprile 1976)

rivisto in un momento di maggior calma e, soprattutto, di maggior capacità funzionale da parte del Parlamento del nostro paese, perchè esaminare provvedimenti di legge alla garibaldina, specie quando hanno l'importanza di quello oggi al nostro esame, non è piacevole per nessuno.

È però vero — e io ritengo estremamente fondata l'osservazione svolta dal senatore Buccini — che ci sembra abbastanza strana la soluzione adottata nei confronti degli enti interregionali, rispetto a quella adottata rispetto agli enti regionali; c'è una disparità di trattamento finanziario che non può essere capita e che viene accettata sul piano della necessità di approvare rapidamente, ma che indubbiamente presterà il fianco a molte riserve e a molte critiche e io non vorrei che, per la fretta di fare, finissimo nella tagliola delle eventuali eccezioni di carattere costituzionale, cosa che non è la prima volta che succede, purtroppo, nel settore dell'agricoltura: quando abbiamo tentato di far presto, abbiamo dato luogo alla conferma del proverbio che per far presto non si riesce molto spesso a far bene.

Non voglio far perdere altro tempo ai colleghi, confermando la nostra predisposizione favorevole all'approvazione del disegno di legge, sia pur nell'ambito di quelle riserve che abbiamo ritenuto opportuno esprimere; pensiamo, altresì, che sarebbe stato estremamente grave per l'economia agricola del nostro paese se noi, in un momento di distrazione (voglio definirlo così e non in altra maniera), non avessimo avuto la consapevolezza della necessità di mantenere in vita questi enti che hanno, nel loro seno, uomini di notevole preparazione e capacità, che hanno acquisito esperienze estremamente preziose e che sarebbe delittuoso disperdere.

Si tratta, da parte nostra, di tentare di valorizzarli nel modo migliore; si tratta, da parte delle Regioni, di poterli utilizzare a fini veramente produttivistici e non assistenziali, come noi abbiamo fatto con la nostra inerzia in questi ultimi anni, inerzia che deriva soprattutto dalla disparità di vedute che ha contraddistinto anche i rappresentanti politici della stessa maggioranza, se una maggioranza ancora esiste — e io non credo — in Parlamento.

Queste sono le considerazioni che desideravo svolgere e ringrazio gli onorevoli senatori per l'attenzione che mi hanno dedicato.

Presidenza del Presidente COLLESELLI

MURMURA. Prendo la parola per brevi istanti, perchè i motivi di merito che sono stati sufficientemente valutati da molti colleghi, anche se con riserva, non impediscono l'approvazione del provvedimento.

Voglio semplicemente ricordare, rifacendomi al parere espresso dalla 1ª Commissione, lo strano comportamento legislativo che discrimina gli enti di sviluppo secondo gli articoli 13 e 14 del disegno di legge.

Rendendomi conto dell'impossibilità di una riforma normativa che sarebbe invece stata necessaria per la situazione di cui tutti siamo a conoscenza, invito il Governo ad adottare un qualche provvedimento che possa ripianare tale situazione, che è veramente assurda e folle e che, come al solito, andrà a carico delle Regioni più povere del paese, perchè laddove esistono enti interregionali e laddove questi enti operano in base all'articolo 14, indiscutibilmente la situazione economica è più florida o meno povera, soprattutto nel settore dell'agricoltura.

Si sarebbero potute trovare altre soluzioni; si sarebbe potuto dare a tutte le Regioni un finanziamento limitato al fabbisogno di qualche esercizio finanziario precedente, se la vera difficoltà era di ordine finanziario. La verità è che si legifera sempre con eccessiva fretta. Concludo, quindi, raccomandando al Governo l'accoglimento di un ordine del giorno da me presentato, che tenta di porre rimedio a questa situazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MARCO RA, ministro dell'agricoltura e delle foreste. Signor Presidente, desidero ringraziare il senatore Tortora che, seppur sinteticamente, ha spiegato le ragioni, innanzitutto, di quest'urgenza e ha rilevato la parte positiva di questo disegno di legge.

9^a COMMISSIONE

78° RESOCONTO STEN. (27 aprile 1976)

Vorrei ricordare che il primo disegno di legge al riguardo è stato presentato il 5 aprile 1973; il 9 luglio 1974 il Governo emanò un decreto-legge di ordine finanziario, per il finanziamento con 185 miliardi agli enti di sviluppo, decreto che non fu convertito in legge dal Parlamento. Dei 185 miliardi, solo 11 furono distribuiti, creando anche qui delle situazioni particolari dal punto di vista giuridico.

È da ricordare che il presente disegno di legge fu presentato alla Camera dei deputati il 5 aprile 1973, quindi anche se in questa ultima fase c'è stata abbastanza fretta, non è imputabile il ritardo solamente al Governo, ma ad una serie di approfondimenti che lo stesso Parlamento, alla Camera dei deputati, ha voluto disporre.

Dirò anche che il disegno di legge è frutto di un compromesso, come ha detto poc'anzi il senatore Tedeschi; ci furono diversi incontri con le Regioni, con esperti, con rappresentanti di categoria e già da allora ci siamo trovati di fronte a un dilemma, per rispondere al senatore Rossi Doria: mantenimento o scioglimento degli enti di sviluppo, demandando alle Regioni la creazione di nuovi organi secondo le loro impostazioni e le loro caratteristiche regionali.

Preferimmo un disegno di legge quadro, anche se non tutto il frutto del compromesso può essere da tutti accettato, perchè abbiamo voluto — e vogliamo — evitare che con la messa in liquidazione degli enti di sviluppo questi sopravvivessero a se stessi: se non vado errato, i dipendenti dovrebbero essere 6 000 e non 15.000.

ROSSI DORIA. Come può essere, se soltanto l'ente siciliano ne ha 3.000?

MARCO RA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Stiamo parlando degli enti interregionali, dei quali stiamo discutendo con questo disegno di legge.

Dicevo dunque che abbiamo scelto la strada della legge-quadro, proprio per evitare che gli enti di sviluppo sopravvivessero a se stessi e, come spesso accade nel nostro paese, probabilmente per qualche decennio avrebbero continuato ad esistere; volevamo anche

evitare che le Regioni, con le proprie iniziative, creassero doppiioni, senza usufruire dell'esperienza degli stessi enti di sviluppo per i quali, se è vero che esiste una certa abbondanza di personale, è altrettanto vero che all'interno di questi enti esistono tecnici ed operatori molto capaci.

Abbiamo anche esaminato la possibilità di intervenire — specialmente in un secondo tempo — con la legge n. 382, ma anche qui abbiamo spiegato, alla Camera, l'impossibilità di applicazione per questo specifico argomento, innanzitutto perchè c'è una esigenza di stanziamenti e quindi sarebbe stata comunque necessaria una legge sul finanziamento, legge che si sarebbe dovuta presentare. In secondo luogo, perchè esistono degli impegni giuridici e amministrativi pregressi, da parte degli enti di sviluppo, che non potevano essere regolati con la legge n. 382.

Abbiamo cercato, sul piano del compromesso, di dare la possibilità alle Regioni di gestire autonomamente la vita degli enti di sviluppo. Vorrei dire al senatore Rossi Doria che all'articolo 2 si dice chiaramente che gli enti di sviluppo svolgono le attività agricole stabilite dalle Regioni e, nel quadro della programmazione regionale, seguono piani e programmi di interesse agricolo approvati dalla Regione, cioè dovranno seguire gli indirizzi che la Regione fisserà al riguardo.

Ricordo inoltre che l'articolo 3 specifica che le funzioni attribuite dalle Regioni agli enti di sviluppo « sono rivolte fondamentalmente », quindi c'è tutta una gamma di interventi che le Regioni possono decidere nella loro autonomia, e che l'articolo 5 recita « La legge regionale disciplina in particolare »; quindi si sono voluti fissare alcuni orientamenti molto elastici, all'interno dei quali si è data la possibilità alle Regioni di decidere in maniera autonoma.

Vorrei anche dire, per quanto riguarda il problema sollevato dai senatori Buccini e Murrura, che all'articolo 13 si sistema la situazione finanziaria fino al 31 marzo 1972 con uno stanziamento di 14.400 milioni per quanto riguarda gli enti regionali esistenti. Non si è definita la situazione finanziaria di questi enti dal 1972 al 1975, perchè sono mancate le possibilità di rilevazione dello stesso

fabbisogno, e soprattutto perchè il Tesoro ha dichiarato non esservi la copertura.

Questo problema dovrà essere ripreso in sede legislativa, perchè effettivamente esiste una carenza ed una disparità di trattamento per quanto riguarda gli enti interregionali e gli enti regionali.

Vorrei anche rispondere al senatore Pistolese e ad altri per quanto riguarda la proporzione dei membri del consiglio di amministrazione degli enti di sviluppo. Intanto si è voluto fissare un numero, quello di 26 membri, per evitare quello che sappiamo si è verificato, per evitare quei consigli di amministrazione composti da 50, 60, 70 persone, che poi si trasformano in assemblee che, difficilmente, sono in grado di prendere delle decisioni.

Per quanto riguarda l'orientamento, che di questi 26 membri almeno una metà siano rappresentanti dei produttori, ci è parso corrispondere alle stesse ragioni di vita degli enti di sviluppo.

Il fatto, poi, che si vada a definire la rappresentanza a livello regionale, e in proporzione dell'effettiva rappresentatività regionale, non significa che noi consegniamo gli enti di sviluppo a qualcuno, se non alla realtà locale. Penso che non potevamo che prendere atto delle realtà regionali nelle loro espressioni, sia con riferimento nazionale, sia all'entità della stessa presenza in sede locale.

Mi sembra che sia inammissibile, nel fare delle leggi, decidere le rappresentanze di organizzazioni interpretando la rappresentanza in termini politici. Questo non credo che sia correttamente accettabile.

Le rappresentanze, quindi, saranno quelle esistenti. Non si è voluto prefabbricare niente; il senatore Tedeschi sa quanto si è discusso quest'argomento, e io stesso fui del parere di non prefabbricare niente in relazione a riferimenti soltanto nazionali, perchè esistono delle realtà diverse. Diversamente, avremo dato adito ad interpretazioni particolari e a contestazioni. Sarà la stessa Regione a determinare quali saranno le organizzazioni che dovranno essere rappresentate. Questo è un altro punto per il quale si può rispondere al senatore Rossi Doria, che non è quello che si sarebbe voluto che fosse questo disegno di

legge, però dà un avvio che, se gestito bene dalle Regioni, può dare dei frutti positivi.

Volevamo evitare i doppioni, volevamo salvaguardare gli impegni pregressi, le realtà che si sono andate costituendo, perchè, anche se non sono stati come avremmo voluto che fossero, questi enti hanno svolto un'attività, hanno preso impegni, sono stati presenti nella realtà agricola ed economica delle nostre regioni. Non potevamo cancellare tutto un passato, sapendo l'inconveniente cui saremmo andati incontro sul piano economico, giuridico ed amministrativo.

Vorrei anche confermare quanto è stato detto dai senatori che sono intervenuti. L'esposizione debitoria per anticipazioni delle banche, cioè credito ordinario, è superiore ai 200 miliardi. Al tasso attuale, ci avviciniamo a 40 miliardi di oneri, cioè a circa 115-120 milioni di interessi al giorno. E forse, una volta tanto, la fretta solleva da oneri, che non sono certamente produttivi, gli enti di sviluppo.

Il termine ultimo del trasferimento è stato fissato proprio perchè non sopravvivessero a se stessi questi enti di sviluppo, in maniera anomala e disimpegnata da quella che dovrà essere la volontà delle Regioni; volontà che l'articolo 2 consente che si manifesti con piena autonomia, con indirizzi propri, che possono dare risultati positivi.

Forse un giorno o l'altro dovremo anche parlare di come, poi, verificheremo tutte queste impostazioni a livello regionale, perchè, nonostante la necessità, l'urgenza costituzionale prima e legislativa dopo dell'autonomia delle Regioni nel determinare le scelte e lo sviluppo agricolo, sarà anche necessario che nell'ambito della programmazione nazionale si possano stabilire rapporti di ordine programmatico ed anche possibilità di riscontri a consuntivo, per evitare una frammentazione che in un paese già abbastanza frammentato potrebbe dare conseguenze non positive per lo sviluppo dell'agricoltura.

Credo di avere risposto, sia pure in maniera molto breve, alle osservazioni principali, che, ovviamente, avrebbero avuto bisogno di maggiore approfondimento; questo c'è stato nell'altro ramo del Parlamento e avremmo voluto che si potesse ulteriormente verificare in questo ramo, ma le note ragio-

ni già espresse sia dal Presidente, sia dal relatore, sia dai senatori intervenuti, non ce lo consentono.

PRESIDENTE. Do lettura del parere della 1ª Commissione, espresso dall'apposita Sottocommissione per i pareri e steso dal senatore De Matteis: « La Sottocommissione, riunitasi per esaminare il disegno di legge in titolo, esprime su di esso parere favorevole osservando che la Commissione di merito, in relazione al disposto degli articoli 13 e 14, deve curare che per tutti gli enti di sviluppo vi sia eguaglianza di trattamento ».

Informo, altresì, la Commissione che è stato presentato dal senatore Murmura un ordine del giorno del seguente tenore:

La 9ª Commissione permanente del Senato, preso atto dell'evidente diversità di trattamento tra gli enti di sviluppo posta in essere dagli articoli 13 e 14 del disegno di legge n. 2560, che danno luogo ad una discriminazione ingiustificata fra i vari enti,

invita il Governo a predisporre un provvedimento legislativo per la copertura dei ripiani e del fabbisogno sino al 31 dicembre 1975 anche per gli enti di sviluppo delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo, della Campania, del Molise e della Calabria.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

TITOLO I NORME DI PRINCIPIO

Art. 1.

Le leggi regionali istitutive degli enti di sviluppo agricolo, quali enti regionali di diritto pubblico, sono emanate nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge.

Le regioni alle quali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, sono stati già attribuiti enti di sviluppo operanti nell'ambito regionale e le regioni che, con propria

legge, hanno costituito enti di sviluppo, provvedono ad adeguare la normativa sugli enti stessi ai principi fissati dalla presente legge.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono secondo la competenza loro attribuita dai rispettivi statuti speciali.

(È approvato).

Art. 2.

Gli enti di sviluppo svolgono le attività agricole stabilite dalle regioni e, nel quadro della programmazione regionale, eseguono piani e programmi di interesse agricolo approvati dalla regione; i piani possono riguardare l'intero territorio regionale ovvero singole zone o singoli settori.

Gli enti di sviluppo assicurano la partecipazione delle categorie agricole e svolgono la loro attività nell'intera regione.

Gli enti di sviluppo prestano, su richiesta, consulenza ed assistenza in materia agricola alle comunità montane, agli enti locali e ad altri organismi pubblici operanti nel settore dell'agricoltura.

Le regioni coordinano le attività affidate agli enti di sviluppo agricolo con quelle delegate a province, comuni e loro consorzi e con i programmi delle comunità montane sulla base del programma regionale di sviluppo e di piani zonali.

(È approvato).

Art. 3.

Le funzioni attribuite dalle regioni agli enti di sviluppo sono rivolte fondamentalmente:

a) alla promozione e realizzazione dell'ammmodernamento delle strutture agricole ed alla migliore utilizzazione della superficie agraria;

b) alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione e di altre forme associative;

c) alla promozione e all'intervento nel campo dell'assistenza tecnica a favore di imprenditori agricoli singoli od associati, nonché dell'informazione socio-economica e della formazione professionale;

9ª COMMISSIONE

78° RESOCONTO STEN. (27 aprile 1976)

d) alla prestazione di assistenza economica e finanziaria a favore di produttori singoli od associati con preferenza alle cooperative ed alle organizzazioni di produttori agricoli, anche mediante prestazione di garanzie fidejussorie e assunzione di quote di partecipazione in società di interesse agricolo, nonchè mediante concessione di prestiti agricoli di conduzione, dotazione ed anticipazioni sui prodotti con fondi che allo scopo siano assegnati dalle regioni.

Agli enti di sviluppo può essere affidata, altresì, la realizzazione di impianti, attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori agricoli qualora siano carenti o inadeguate le iniziative rispetto alle esigenze locali o ai piani e programmi di cui all'articolo 2, assumendone la gestione diretta nella fase di avviamento.

Gli enti predetti possono, inoltre, assicurare la gestione diretta di tali impianti e servizi in caso di gravi difficoltà o dissesto delle cooperative e di altri organismi associativi che abbiano già realizzato le iniziative suddette.

In ogni caso, la gestione deve essere affidata o riaffidata ai produttori interessati entro cinque anni.

Le gestioni dirette di impianti collettivi da parte degli enti di sviluppo sono considerate imprese agricole a tutti gli effetti.

(È approvato).

Art. 4.

La legge regionale disciplina la nomina del presidente e la composizione e la nomina di un consiglio di non oltre 26 membri, assicurando che una metà dei posti sia riservata a membri designati dalle organizzazioni professionali e sindacali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed in proporzione dell'effettiva rappresentatività regionale di ciascuna di esse e da un rappresentante del personale; e che l'altra metà sia eletta dal consiglio regionale con voto limitato a due terzi.

La legge regionale disciplina, altresì, la composizione del collegio dei revisori dei

conti, con la partecipazione di membri designati dal Ministero del tesoro e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(È approvato).

Art. 5.

La legge regionale disciplina in particolare:

a) le funzioni regionali di vigilanza sulla gestione degli enti di sviluppo, con indicazione degli atti soggetti a controllo di merito;

b) il controllo sostitutivo per l'ipotesi di accertamento di gravi irregolarità, di persistenti inadempimenti di atti dovuti o di dimissioni della maggioranza dei componenti il consiglio;

c) le attribuzioni del consiglio con competenza esclusiva ed indelegabile in materia di bilancio di previsione, di conto consuntivo, di piani e programmi di attività e di regolamenti;

d) il riordino dei servizi degli enti di sviluppo, sotto l'aspetto organico e funzionale, nei limiti delle esigenze connesse alle loro finalità, assicurando che sia data prevalenza al personale tecnico addetto alla produzione di beni e servizi;

e) il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti di sviluppo, ai sensi dell'articolo 35 della legge 20 marzo 1975, n. 70, in modo da assicurare uniformità di trattamento tra gli enti stessi.

(È approvato).

TITOLO II NORME TRANSITORIE E PARTICOLARI

CAPO I. NORME TRANSITORIE

Art. 6.

Le funzioni amministrative esercitate dagli organi dello Stato, ivi comprese quelle di vigilanza e tutela, in ordine all'ente Del-

9^a COMMISSIONE

78° RESOCONTO STEN. (27 aprile 1976)

ta padano, ente di sviluppo, all'ente Maremma, ente di sviluppo in Toscana e Lazio, all'ente di sviluppo in Puglia e Lucania, sono trasferite alle regioni competenti per territorio, con le modalità di cui al presente articolo.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentite le regioni interessate, è nominato un commissario straordinario per ciascuno degli enti interregionali indicati nel precedente comma, in sostituzione del presidente e del consiglio di amministrazione in carica.

Il commissario straordinario nel termine di 90 giorni, prorogabile una sola volta, provvede di intesa con le regioni interessate alla ripartizione dei beni, delle attività e passività, del personale degli enti interregionali indicati nel primo comma ed alla assegnazione alle distinte gestioni regionali, che vengono attribuite alle regioni competenti per territorio ed amministrate, alla scadenza del termine anzidetto, in base alle norme emanate dalle regioni medesime ai sensi della presente legge.

Le funzioni di sviluppo attribuite all'Opera nazionale combattenti e all'ente nazionale per le Tre Venezie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, sono trasferite alle gestioni di cui al precedente terzo comma, congiuntamente ai beni ed al personale occorrenti per l'esercizio delle funzioni stesse.

Resta salva la disposizione di cui all'articolo 35 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

(È approvato).

Art. 7.

Il personale degli enti di sviluppo, compreso quello comandato che, successivamente agli adempimenti di cui al precedente articolo 6 e al riordino dei servizi, sotto l'aspetto organico e funzionale, ai sensi del precedente articolo 5, lettera *d*), risulti in soprannumero e non sia assegnato alle gestioni spe-

ciali di cui al primo comma dell'articolo 9 successivo, ovvero alla amministrazione regionale, ovvero ad altri enti regionali, può essere collocato nei ruoli unici di cui all'articolo 6, lettera *b*), della legge 22 luglio 1975, n. 382, sentite le organizzazioni sindacali.

Sia per il personale trasferito allo Stato, sia per quello trasferito alle regioni, ai sensi del precedente comma, è fatto salvo il diritto di optare per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. La opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di trasferimento.

(È approvato).

Art. 8.

Il personale di ruolo degli enti di sviluppo in servizio presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad assegnato all'amministrazione statale ai sensi del precedente articolo 7 può continuare ad essere utilizzato dallo stesso Ministero nel limite massimo di 128 unità. Fino a quando non sarà istituito il ruolo unico di cui all'articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, il personale predetto è posto in posizione di comando con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'ente di appartenenza.

Il personale dipendente dall'AIOC (Associazione interprovinciale organismi cooperativi) che sia utilizzato dall'ente Maremma e dall'ente di sviluppo nelle Marche, per l'espletamento di compiti dell'ente stesso, da almeno due anni, può chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere inquadrato nei ruoli organici dell'ente stesso.

L'inquadramento del personale di cui al precedente comma sarà effettuato previa valutazione dei titoli ed il superamento di un esame colloquio su materie previste da apposita delibera adottata dall'ente e approvata dalla regione competente.

(È approvato).

CAPO II.

NORME PARTICOLARI

Art. 9.

I compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria e, in attesa di diversa attribuzione, i compiti affidati agli enti di sviluppo agricolo non rientranti in quelli indicati nei precedenti articoli 2 e 3, sono espletati attraverso gestioni speciali con bilancio separato annesso al bilancio dell'ente regionale.

Dai bilanci deve risultare il numero e l'onere del personale dei ruoli dell'ente destinato alle gestioni speciali nonché la quota di spese generali per servizi comuni da attribuire alle gestioni stesse.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero del tesoro, stabilisce le modalità e condizioni per l'espletamento dei compiti di cui al primo comma nonché i criteri per la determinazione delle spese riconoscibili. Tali spese gravano, a decorrere dall'anno 1976, su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le annualità del prezzo di assegnazione di terreni di riforma fondiaria, in scadenza dopo l'entrata in vigore della presente legge, saranno versate dagli enti di sviluppo in conto entrate del Tesoro. L'articolo 7 della legge 14 luglio 1965, n. 901, è abrogato.

(È approvato).

Art. 10.

Il riservato dominio a favore dell'ente di sviluppo sui terreni assegnati ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, numero 230, permane fino al pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione. Le successive annualità dovute dall'assegnatario, in base al piano di ammortamento del prezzo, costituiscono oneri reali sul fondo assegnato e sono esigibili con le

norme ed i privilegi stabiliti per le imposte dirette.

I terreni, affrancati dal riservato dominio dell'ente, sono soggetti per quindici anni ai vincoli, alle limitazioni e ai divieti di cui agli articoli 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379.

I terreni che sono o ritornano nella disponibilità dell'ente sono assegnati alle condizioni stabilite dal terzo comma dell'articolo 12 della legge 26 maggio 1965, n. 590. L'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, è abrogato.

Gli assegnatari dei fondi espropriati o acquistati dagli enti di sviluppo ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, i quali non abbiano ancora esercitato il diritto di riscatto previsto dalle leggi vigenti sono equiparati ai proprietari manuali od abituali coltivatori della terra di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379, e successive modificazioni, in ordine al diritto di prelazione nella compravendita dei fondi confinanti, che dovessero essere oggetto di alienazione.

I fondi espropriati ed assegnati ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, possono essere alienati esclusivamente all'ente che ha disposto l'assegnazione, a coltivatori diretti o ad altri manuali ed abituali coltivatori della terra il cui nucleo familiare abbia una forza lavorativa sufficiente, secondo norme fissate dalla legge regionale.

La vendita deve essere effettuata alle condizioni ed al prezzo, previsti dall'articolo 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379.

(È approvato).

Art. 11.

Le cessioni a cooperative agricole e loro consorzi di terreni destinati a sede di impianti collettivi, degli impianti stessi e loro pertinenze sono considerate, a tutti gli effetti, attività per la formazione di imprese agricole diretto-coltivatrici. Il prezzo di cessione è pari al costo di acquisto e costruzione al netto di ogni contributo, in conto capitale o in conto interessi, e con dila-

zione del pagamento in rate poliennali, fino ad un massimo di 20 annualità.

I beni immobili del patrimonio acquisito dagli enti di sviluppo ai sensi delle leggi di riforma fondiaria per i quali siano consentite utilizzazioni complementari all'agricoltura, forestali o extra agricole da parte dell'autorità competente, possono essere alienati ad un prezzo non inferiore a quello stabilito dall'Ufficio tecnico erariale.

Le somme ricavate dalle vendite sono reimpiagate dagli enti di sviluppo per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

I terreni e le opere di proprietà degli enti di sviluppo destinati e destinabili ad uso di pubblico generale interesse, o a fini di assistenza, di educazione, di culto, possono essere trasferiti gratuitamente, previa approvazione della regione, in proprietà delle amministrazioni pubbliche o degli enti interessati.

(È approvato).

Art. 12.

Gli enti regionali di sviluppo agricolo possono fare ricorso al credito agrario. Le operazioni di credito agrario di miglioramento a favore degli enti di sviluppo sono assistite dalla garanzia del fondo interbancario istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni.

(È approvato).

TITOLO III

NORME FINANZIARIE

Art. 13.

È autorizzata la spesa di lire 14.400.000.000 — da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste — per la concessione a favore dell'ente di sviluppo nelle Marche, dell'ente di sviluppo nell'Umbria, dell'ente Fucino - ente di sviluppo in Abruzzo, dell'ente di sviluppo in Campania, dell'ente di sviluppo per il Molise, dell'Opera Sila - ente di sviluppo in Calabria, di

contributi a completamento dei fabbisogni a tutto il 31 marzo 1972.

Sulla somma predetta grava l'assegnazione di lire 360 milioni all'ente di sviluppo per il Molise per la costituzione del patrimonio di fondazione.

Il senatore Buccini ha presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo 13.

Mi corre l'obbligo di far presente al senatore Buccini che il suo emendamento ci costringerebbe a richiedere il parere della Commissione bilancio, comportando un aumento di spesa.

B U C C I N I . Nel porre il problema io sottolineo le dichiarazioni che sono state fatte anche dall'onorevole Ministro, cioè la riconosciuta esistenza di disparità di trattamento non a livello di ESA, ma a livello di Regioni, perchè gli stanziamenti previsti da questa legge vengono demandati alle Regioni.

Naturalmente, nelle Regioni in cui operano ESA regionali e nelle Regioni in cui operano ESA interregionali, diventa evidente la disparità di trattamento, perchè per i secondi è prevista una copertura dal 1° aprile 1972 al 31 dicembre 1975, mentre per i primi — che si trovano nelle Regioni più povere — non c'è nessuna copertura finanziaria per lo stesso periodo.

Il ministro Marcora ha dichiarato che il problema esiste e che non vi è stata data soluzione, da parte del Governo, perchè il Tesoro ha detto di non avere la disponibilità finanziaria sufficiente.

Una simile dichiarazione è di estrema gravità, a nostro avviso, perchè nei confronti di problemi di carattere costituzionale che certamente, sotto questo profilo, la legge fa sorgere e che porteranno a un conflitto fra Stato e Regioni, è evidente che la posizione del Ministro del tesoro, così come affermato dal Ministro dell'agricoltura, è significativa, perchè s'inquadra in un clima politico, quale quello italiano, in cui esigenze di carattere strettamente finanziario, sulle quali è possibile anche dubitare, hanno la prevalenza su problemi di fondamentale giustizia.

Il presidente Colleselli mi fa notare che quest'emendamento comporta l'esigenza di

9^a COMMISSIONE

78° RESOCONTO STEN. (27 aprile 1976)

rivolgersi alla 5^a Commissione per il prescritto parere; me ne rendo conto e pertanto lo ritiro, precisando che era nelle mie intenzioni porre soltanto il problema. Spero che, rimanendo agli atti della Commissione, il Governo lo prenda in considerazione per il futuro.

Però quell'emendamento io lo trasformo nel seguente ordine del giorno che, simile nella sostanza a quello poc'anzi presentato dal senatore Murmura, tuttavia contiene alcune motivazioni diverse:

La 9^a Commissione permanente del Senato,

nella discussione degli articoli del disegno di legge n. 2560

rilevata la disparità di trattamento in ordine agli oneri finanziari fra Regioni in cui hanno operato ed operano enti di sviluppo agricolo di carattere interregionale e Regioni in cui operano enti a base regionale (articoli 8, 12, 13 e 18);

rilevato che tale disparità può avere aspetti di incostituzionalità ed aprire la strada a conflitti tra Stato e Regioni;

impegna il Governo a predisporre norme legislative dirette a sollevare le Regioni, in cui operano enti di sviluppo agricolo regionali, dai pesanti oneri finanziari, che gravano esclusivamente sulle stesse Regioni per il periodo 1° aprile 1972-31 dicembre 1975.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 13, di cui ho dato prima lettura.

(È approvato).

Art. 14.

Per fronteggiare i fabbisogni fino al 31 dicembre 1975 degli enti interregionali: ente Delta Padano - ente di sviluppo, ente Maremma - ente di sviluppo in Toscana e Lazio, ente di sviluppo in Puglia e Lucania ed ETFAS - ente di sviluppo in Sardegna, è autorizzata la spesa complessiva di lire 84.270.500.000. Inoltre, per fronteggiare ulteriori fabbisogni fino a tutto il 31 dicembre 1975, il Ministero dell'agricoltura e delle fo-

reste e il Ministero del tesoro possono autorizzare gli enti suddetti a contrarre mutui fissandone il relativo importo nel limite complessivo di lire 95.000.000.000.

Nella determinazione del fabbisogno dell'ETFAS si tiene conto delle somme assegnate con il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, concernente « Nuove norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna ».

L'onere relativo all'ammortamento dei mutui di cui al precedente primo comma, per capitale e interessi, è a carico dello Stato. I mutui possono essere concessi dal Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e da enti e istituti di credito, nonché da istituti assicurativi e previdenziali, i quali sono autorizzati ad accordarli in deroga alle proprie norme statutarie.

L'ammortamento dei mutui sarà effettuato in un periodo da stabilirsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Ministero del tesoro, mediante il versamento di rate annuali o semestrali posticipate.

È fatto obbligo agli enti di destinare le somme assegnate e i ricavi dei mutui autorizzati esclusivamente a copertura dei disavanzi accertati.

(È approvato).

Art. 15.

È autorizzata la spesa di lire 15.981.300.000 — da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste — per la concessione, a favore dell'Opera nazionale combattenti, dell'ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania e Irpinia, dell'ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni e dell'ente per le Tre Venezie, di contributi a tutto l'anno 1975 per attività di sviluppo agricolo da essi svolta.

La somma anzidetta e quella di cui ai precedenti articoli 13 e 14, primo comma, sono erogate con le modalità e nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901.

(È approvato).

Art. 16.

È autorizzata la spesa di lire 2 miliardi — da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste — per le finalità di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, numero 901.

(È approvato).

Art. 17.

All'onere di complessive lire 116 miliardi 651.800.000 derivante dall'attuazione dei precedenti articoli 13, 14, 15 e 16 si provvede, quanto a lire 15.190.000.000, a lire 34 miliardi 961.800.000 e a lire 32.300.000.000 a carico dei fondi iscritti al capitolo n. 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rispettivamente, per gli anni 1972, 1973 e 1974, intendendosi a tal uopo prorogato il termine previsto, per l'utilizzo di dette disponibilità, dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e quanto a lire 34.200.000.000 a carico del fondo iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno 1975.

All'onere relativo all'ammortamento dei mutui di cui al precedente articolo 14, si provvede, per l'anno 1976 e per quelli successivi, a valere sulle disponibilità recate dal capitolo n. 7742 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 18.

È autorizzata la spesa di lire 65 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quale contributo dello Stato per l'anno 1976, nella spesa di funzionamento degli enti indicati nel primo comma del precedente articolo 14 e dell'ente nazionale per le Tre Venezie.

È autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1980 quale concorso dello Stato nelle spese di funzionamento degli enti regionali di sviluppo.

Il predetto importo sarà ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con deliberazione del CIPE, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, numero 281, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

A partire dall'anno 1976 e fino a quando non venga diversamente disposto con i provvedimenti da emanare ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, e della legge 22 luglio 1975, n. 382, è autorizzata la concessione di contributi in favore dell'Opera nazionale combattenti, dell'ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia e dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, nella misura annua di lire 3 miliardi.

(È approvato).

Art. 19.

All'onere complessivo di lire 69 miliardi, derivante per l'anno finanziario 1976 dall'attuazione del precedente articolo 18, nonchè degli articoli 8 e 9, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo numero 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 20.

Restano validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 9 luglio 1974, n. 266, non convertito nei termini, ed hanno efficacia i rap-

9ª COMMISSIONE

78° RESOCONTO STEN. (27 aprile 1976)

porti giuridici sorti in base al decreto medesimo.

(È approvato).

Ricordo che il senatore Murmura e il senatore Buccini hanno presentato due ordini del giorno diversi, ma sostanzialmente simili, che forse potrebbero confluire in un unico testo.

MURMURA. La sostanza è la stessa. Mi associo all'ordine del giorno presentato dal senatore Buccini.

DEL PACE. Sono favorevole all'ordine del giorno presentato dal senatore Buccini, al quale, però vorrei chiedere se non fosse possibile inserire una modifica. Cioè, laddove si parla di finanziamenti, dire che questi sono insufficienti per tutti gli enti di sviluppo e in particolare per quelli a base regionale. Infatti è lo stanziamento complessivo che è insufficiente.

MARCO RA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Senatore Del Pace, il Governo è favorevole all'ordine del giorno illustrato dal senatore Buccini; l'emendamento che lei propone costringerebbe il Governo a rivedere il proprio atteggiamento.

DEL PACE. Ma lei sa bene che gli stanziamenti sono insufficienti per tutti!

MARCO RA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Senatore Del Pace, questo è un ordine del giorno che invita il Governo; è facoltà del Governo accettarlo o meno e io sono intenzionato ad accettarlo, ma limitatamente a quanto espresso dal senatore Buccini, altrimenti si verrebbe a significare che il Governo prende impegno a rivedere tutta

la materia, quindi anche gli altri finanziamenti, e su questo non sono d'accordo.

MURMURA. Cerchiamo di riequilibrare gli squilibri in primo luogo, poi vedremo quello che si deve fare per gli altri.

DEL PACE. Però bisogna pensare a come farli vivere dopo!

PRESIDENTE. Senatore Del Pace, abbiamo fatto finora un notevole sforzo: personalmente la prego di non insistere; del resto la sua richiesta rimarrà a verbale.

DEL PACE. Non insisto e prendo atto delle dichiarazioni del Ministro

MARCO RA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Accetto l'ordine del giorno presentato dal senatore Buccini, sottoscritto anche dai senatori Murmura e Gaudio.

PRESIDENTE. Conclusa in tal modo l'approvazione degli articoli, occorre procedere alla nomina del relatore che dovrà predisporre la relazione per l'Assemblea.

Data la ristrettezza dei tempi, d'accordo con i presidenti dei Gruppi parlamentari, chiederò, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale. Propongo che tale incarico sia conferito al senatore Tortora, che ha svolto la funzione di relatore alla Commissione.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 13,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI